

Statuto dell'Associazione Ellie e Mia

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero è costituita un'Associazione denominata "Associazione Ellie e Mia" con sede nel luogo in cui è condotta la sua corrente e ordinaria amministrazione.

2. Scopo

L'Associazione intende ricordare Mia Julie ed Ellie Fleur Righetti-Celio, promuovendo progetti a favore di famiglie, con figli minorenni e residenti nei Cantoni Ticino e Grigioni italiano, colpite da gravi problemi di salute con impatto importante sulla qualità e/o la durata della vita. Mettiamo in risalto che il malato può essere un figlio o un genitore.

I progetti che realizza sono destinati a portare un aiuto semplice, concreto e diretto a tutte queste famiglie per apportare loro dei momenti di felicità e spensieratezza e per facilitare loro la vita di tutti i giorni.

Per realizzare questi progetti l'Associazione si basa soprattutto, ma non esclusivamente, sul volontariato. L'Associazione si rende conto della situazione delicata in quale si ritrovano queste famiglie e prende molto sul serio la loro privacy, il segreto professionale e rimane il meno invadente possibile.

L'Associazione si impegna di formare i suoi impiegati e volontari anche in tal senso prima di inserirli nei vari progetti.

L'Associazione rilascia un regolamento che regola la selezione delle famiglie e l'orientamento delle prestazioni secondo lo scopo dell'Associazione. L'Assemblea approva il regolamento su proposta del comitato.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

2.1 Progetti

Per realizzare lo scopo, l'Associazione sviluppa diversi progetti. A titolo esemplificativo, ma non conclusivo, sono citati:

2.1.1 Un servizio capace di offrire dei momenti di distrazione alle famiglie colpite, offrendo saltuariamente un cestino con piccoli doni alimentari.

2.1.2 Reclutare volontari, amatori della cucina, disposti a preparare occasionalmente dei pasti per una famiglia, domiciliata nelle loro vicinanze. Qualora i mezzi dell'Associazione lo permettano, le spese possono essere rimborsate.

2.1.3 Mettere a disposizione il materiale e se necessario il locale per una festa di compleanno di un bambino.

2.1.4 Varie attività ricreative e a contatto con la natura per i bambini delle famiglie selezionate, che permettano ai genitori di recuperare forze e ai bambini di distrarsi.

2.1.5 Collaborare con enti pubblici e cantonali al fine di ampliare le proposte per la custodia dei figli o fratelli sani nel nostro Cantone.

2.2 Esclusione famiglie dai progetti

Il comitato si riserva il diritto di escludere eventuali famiglie che con il loro comportamento agiscono chiaramente contro gli interessi dell'Associazione.

3. Mezzi finanziari, contributi sociali

Per il perseguimento dello scopo, l'Associazione dispone dei contributi dei soci i quali vengono decisi annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci.

Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'Associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale. L'Associazione può accettare donazioni di ogni tipo.

L'Associazione dedica i suoi mezzi esclusivamente ed irrevocabilmente al proseguimento di uno scopo pubblico e di pubblica utilità secondo l'articolo 2. Questa decisione non può essere in nessun modo revocata o modificata.

4. Soci

4.1 Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e altre Associazioni, Svizzere o straniere, in numero illimitato.

L'Associazione è composta da soci fondatori ed ordinari. I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono di far parte dell'Associazione e pagano il contributo sociale. Il pagamento della tassa annuale è considerato come domanda di ammissione.

I volontari e i nuovi membri di Comitato sono soci automaticamente.

4.2 Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento
- con il mancato pagamento, entro il termine fissato dal comitato, della tassa annuale per i soci ordinari

4.3 Dimissioni ed esclusione

Per la dimissione da socio non è necessaria la forma scritta; non sono comunque rimborsati i versamenti antecedenti la dimissione. È in ogni caso escluso qualsiasi diritto sul patrimonio sociale. Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento.

I soci ordinari che non versano il contributo sociale annuale vengono automaticamente esclusi dall'Associazione. Il comitato decide sull'esclusione di un socio dall'Associazione. L'esclusione è possibile senza fornirne il motivo. In caso di contestazione scritta entro 10 giorni da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale con semplice maggioranza.

Eventuali divergenze e controversie tra singoli organi, tra soci da una parte e l'Associazione dall'altra, saranno risolte dal competente Tribunale alla sede dell'Associazione.

5. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale
- b) il comitato composto di regola di un numero da tre a sette membri: un *Presidente*, un *Vicepresidente* e da uno a cinque membri
- c) il revisore

6. L'Assemblea sociale

L'Assemblea dell'Associazione è il massimo organo. Essa è composta da tutti i soci.

6.1 Convocazione

- l'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal comitato
- l'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno
- un quinto dei soci dell'Associazione può richiedere per iscritto al comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria.
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve far menzione dell'ordine del giorno e può essere convocata con avviso personale, via email oppure tramite pubblicazione sul sito dell'Associazione

6.2 Compiti

L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili

- l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea
- nomina del comitato e del revisore
- elaborazione e modifica degli statuti (salvo le disposizioni di questo statuto descritte esplicitamente come irrevocabili e non modificabili)
- l'approvazione del rapporto del comitato, del consuntivo e del rapporto del revisore
- determinazione del contributo dei soci
- ammissione ed esclusione dei soci
- dare scarico ai membri del comitato e al revisore

6.3 Diritto di voto e maggioranza

- in seno all'Assemblea generale ogni socio fondatore o ordinario (oltre i 15 anni) ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti
- La delega di voto non è ammessa
- l'Assemblea può deliberare unicamente sui punti compresi nell'ordine del giorno
- conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per l'Associazione

7. Il Comitato

7.1 Nomina e durata in carica

- il comitato è composto da un numero da tre a sette membri
- il comitato è nominato nel corso dell'Assemblea generale costitutiva e seguenti
- le decisioni del comitato sono rese a semplice maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti
- in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente
- il comitato può sempre deliberare per via circolare, se nessun membro vi si oppone

- la durata della carica è di 2 anni, con illimitata facoltà di rielezione

7.2 Requisiti di nomina

- del comitato possono far parte tutti i soci dell'Associazione aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili

7.3 Convocazione e compiti

- il comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritiene necessario o quando lo richiede uno dei suoi membri
- al comitato competono la gestione e la direzione degli affari dell'Associazione; delle risoluzioni è tenuta traccia scritta
- nomina dei gruppi di lavoro che dipendono direttamente dal comitato dell'Associazione
- i membri del comitato non beneficiano di alcuna retribuzione

8. Revisore

Il revisore resta in carica due anni ed è sempre rieleggibile. Non possono essere designati revisori i membri in carica del comitato.

9. Firma

È vincolante la firma individuale del Presidente, o in sua assenza, del Vicepresidente. La firma di un altro membro della direzione impegna l'Associazione solo se congiunta a quella del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

10. Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

11. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può in ogni tempo esser pronunciato dall'Assemblea sociale su proposta del comitato.

Con lo scioglimento dell'Associazione, e dopo la liquidazione, il patrimonio dell'Associazione va a un'istituzione esente dall'imposta che persegue la stessa o una simile finalità. Questa disposizione non può esser in alcun modo revocata o modificata. L'Assemblea sceglie l'istituzione alla quale fare pervenire questa elargizione.

12. Esercizio sociale

Il periodo amministrativo va dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre dell'anno successivo.

13. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea generale del 25.3.2023.

(Data e Luogo)

(firma)